



**IL TRIBUNALE DI LATINA**  
**Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dr.ssa Valentina Avarello

nella causa iscritta al n. 2183 dell'anno 2016 proposta da [REDACTED]  
(difeso dall'avv. Persico Monica) contro [REDACTED] (convenuto contumace)

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.3.2018 pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso *ex art.* 1 comma 47 della legge n. 92 del 18-6-2012

1. [REDACTED] ha lavorato alle dipendenze della [REDACTED] (in personale del legale rappresentante [REDACTED], con sede legale in [REDACTED] n. [REDACTED]) con decorrenza dal 1.7.2014 dapprima in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato (all. 1 fasc. ricorr), successivamente trasformato in rapporto subordinato a tempo indeterminato, tempo parziale misto 20 ore, con inquadramento nel V livello ccnl commercio e terziario (all. 2 fasc. ricorr.); espone la lavoratrice di essere stata licenziata verbalmente dalla titolare sig.ra [REDACTED] in data 23.12.2015, la quale aveva giustificato il recesso dal rapporto di lavoro per presunte difficoltà economiche e asserita cessazione della attività; evidenziava che dal modello C/2 rilasciato dal Centro per l'impiego il rapporto risultava risolto per giustificato motivo oggettivo ma che, tuttavia, non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione scritta del licenziamento.

Rappresenta altresì la lavoratrice che l'attività commerciale svolta presso il locale di via [REDACTED] non risulta in realtà mai cessata, atteso che, in data 29.12.2015, nell'esercizio della medesima attività imprenditoriale, risulta subentrata la società [REDACTED] srl semplificata, società il cui legale rappresentante risulta sempre la sig.ra [REDACTED] e che esercita, nei medesimi locali di via [REDACTED], la medesima attività di vendita di prodotti per parrucchieri ed estetisti, attività imprenditoriale proseguita senza soluzione di continuità dalla nuova società la quale ha acquisito, senza apportare alcun tipo di modifica, i medesimi arredi e clientela della cedente [REDACTED] srl.

Lamenta infine la lavoratrice di essere stata erroneamente inquadrata nel V livello ccnl commercio in quanto le mansioni di commessa avrebbero dovuto essere correttamente ricomprese nel superiore IV livello.

Tutto ciò premesso eccepiva la violazione dell'art. 2 legge 604/66 e ss.mm. per essere stata licenziata in assenza di alcuna comunicazione scritta; rappresentava altresì l'esistenza di un trasferimento di azienda tra la [REDACTED] srl e la [REDACTED] srl semplificata, con conseguente operatività per la lavoratrice delle tutele prescritte dall'art. 2112 c.c.

Concludeva pertanto chiedendo: la declaratoria di nullità/inefficacia del licenziamento disposto dalla █████ SRL in data 23.12.2015; accertare e dichiarare intervenuto tra la █████ srl e la █████ srl un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.; accertare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel IV livello ccnl commercio sin dal 1.7.2014; e, per l'effetto, ordinare ai sensi dell'art. 18 legge 300/1970 e 2112 c.p.c. la reintegra della ricorrente alle dipendenze della cessionaria █████ srl semplificata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed inquadramento nel VI liv ccnl commercio; condannare le società in solido e/o ciascuna per quanto di ragione ai sensi dell'art. 18 legge 300/70 e 2112 c.c. al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quella di effettiva reintegra oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La █████ srl, pur convenuta in giudizio, risulta cancellata dal registro delle imprese in data 17.2.2016, data antecedente alla iscrizione al ruolo del ricorso giudiziale e della notifica dello stesso; ne consegue che alcuna pronuncia potrà essere emessa nei confronti della suddetta società, atteso che con la cancellazione dal registro delle imprese si esauriscono tutti i rapporti che fanno capo all'ente (in tal senso Cass. S.U., 12.3.2013, n. 6070).

Diversamente, risulta regolarmente e tempestivamente convenuta in giudizio la società █████ srl semplificata, la quale tuttavia è rimasta contumace.

La causa, istruita documentalmente e con prova testimoniale, è stata trattata per la prima volta dinanzi a Questo Giudice all'udienza del 20.3.2018; terminata l'istruttoria, il giudice si è riservato per la decisione.

\*\*\*\*\*

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
2. Preliminarmente occorre premettere che il rito ex. art. 1 comma 47 legge 92/2012 risulta correttamente istaurato atteso che la parte ricorrente afferma di aver subito un licenziamento che comporti le tutele di cui all'art. 18 legge 300/70 con conseguente obbligatorietà, in relazione alla prospettazione della domanda, del rito prescelto.
3. È necessario altresì evidenziare, sempre in via preliminare, che la lavoratrice ha correttamente presentato ricorso avverso il licenziamento disposto in data 23.12.2015 nei confronti sia della datrice di lavoro █████ srl che della cessionaria della attività imprenditoriale █████ srl semplificata, sulla quale si ripercuoterebbero le conseguenze della illegittimità del licenziamento disposto dalla cedente, in conseguenza della operatività dell'art. 2112 c.c.

La circostanza che la █████ srl risulti cancellata dal registro delle imprese e che pertanto non possa essere destinataria delle domande avanzate con l'impugnativa del licenziamento non preclude, infatti, che la legittimità del recesso datoriale possa essere

ugualmente vagliata al fine di verificare l'operatività delle garanzie prescritte dall'art. 2112 c.c. in materia di trasferimento d'azienda.

4. Risulta dalla documentazione in atti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la [REDACTED] srl, dapprima a termine con decorrenza dal 1.7.2014, successivamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cessato per recesso datoriale in data 23.12.2015 per giustificato motivo oggettivo – cessazione attività (come risulta dal modello C/2 storico in atti).

Lamenta la lavoratrice la mancanza di alcuna comunicazione scritta del recesso datoriale in violazione dell'art. 2 legge 604/66 e la conseguente nullità/inefficacia del licenziamento.

Eccepisce altresì la lavoratrice che la motivazione del licenziamento afferente la cessazione della attività imprenditoriale, indicata nel modello C2 storico, non risulta veritiera, atteso che la medesima attività commerciale risulta proseguita, senza soluzione di continuità, dalla [REDACTED] srl semplificata, la quale, nella persona del medesimo legale rappresentante (sempre la sig.ra [REDACTED]) ha proseguito l'attività imprenditoriale senza alcun mutamento rispetto alla attività di impresa esercitata dalla [REDACTED] srl; attività proseguita nella medesima sede, con identici arredi, organizzazione e clientela, risultando mutata unicamente la titolarità soggettiva dell'imprenditore.

Rappresenta pertanto la lavoratrice, per effetto della inefficacia del licenziamento intimato dalla [REDACTED] srl, il diritto alla ripresa della attività lavorativa direttamente con la [REDACTED] srl semplificata, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la quale sarà tenuta a rispondere, altresì, del credito maturato, sin dalla data del licenziamento, nei confronti della [REDACTED] srl.

5. È opportuno, preliminarmente, richiamare la disciplina di legge circa il trasferimento di azienda, con un indispensabile e sintetico accenno anche alla normativa comunitaria e alla giurisprudenza che ha interpretato la normativa di riferimento.

L'art. 2112 c.c. come modificato dall'art. 32 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 stabilisce che: *“Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda”*

La giurisprudenza ha più volte definito il trasferimento di azienda come *“qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica qualora l'entità oggetto del trasferimento conservi, successivamente allo stesso, la propria identità, da accertarsi in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione (tra cui, il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali, la riassunzione o meno del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate)”* (cfr. Cass., sez. lav., 7 dicembre 2017 n. 29422; Id., sez. III, 4 settembre 2012 n. 14821; Id., 7 aprile 2010, n. 8262).

In linea con i pronunciamenti della Corte di Giustizia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato, e poi negli anni consolidato, l'orientamento secondo il quale per

la sussistenza del trasferimento d'azienda non è sufficiente che un soggetto subentri ad un altro nella titolarità di un'attività economica, essendo altresì necessario che il complesso aziendale di beni e servizi organizzato per lo svolgimento di tale attività, preesistente a tale subentro, conservi, a seguito del subentro stesso, la medesima identità (cfr. ex multis Cass. 23.7.2002 n. 10761; Cass. 7.6.2000 n. 7743).

Al fine di verificare se vi è stato trasferimento di un'entità economica che abbia conservato la sua identità, deve essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione, fra le quali in particolare: il tipo di impresa o di stabilimento, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione dell'attività; con l'avvertenza che detti elementi costituiscono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva e non possono, perciò, essere considerati isolatamente, (cfr. Cass., 8262/10). E' stato ancora precisato, nell'individuare l'ambito di operatività del disposto dell'art. 2112 c.c., che il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa postula soltanto che il complesso dei beni dell'imprenditore - nella sua entità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione, (cfr. Cass. 13 gennaio 2005 n. 493).

Una volta realizzatosi il trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti del nuovo titolare i diritti maturati in precedenza ed esercitabili nei confronti del cedente.

Pertanto, ai fini della configurazione dell'operazione de qua è necessario che l'attività di azienda sia stata oggetto di una vicenda traslativa intercorsa tra un soggetto ed un altro, attuata mediante la prosecuzione di fatto e senza interruzione dell'attività imprenditoriale in capo al soggetto cessionario, trasferendo a quest'ultimo quell'insieme di elementi che costituisce il complesso organico dell'azienda.

Va quindi chiarito, conclusivamente, che l'articolo 2112 c.c., nel regolare la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario nell'esercizio della attività di impresa senza soluzione di continuità; rientra pertanto nella nozione di trasferimento di azienda (o di ramo di azienda) comportante per i lavoratori le tutele prescritte dall'art. 2112 c.c. qualunque operazione che determini un mutamento nella titolarità della attività di impresa, la quale conserva la propria identità.

Alla luce delle suesposte argomentazioni deve quindi evidenziarsi come il trasferimento d'azienda, comportando esclusivamente un mutamento nella titolarità dell'impresa, non costituisca, di per sé, autonomo e legittimo motivo di licenziamento, né per il cedente, né per il cessionario, in quanto lo stesso comporta l'automatica prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell'azienda cessionaria la quale, per altro, risponde in solido con la cedente per tutti i crediti derivanti dal rapporto di lavoro stesso.

6. Nella fattispecie in esame, alla luce dell'esame delle visure camerali e dell'istruttoria esperita, non vi può essere dubbio in ordine alla sussistenza di un mero mutamento nella titolarità della attività di impresa in cui ha prestato attività lavorativa la [REDACTED] (vendita di prodotti per parrucchieri ed estetica svolta presso il punto vendita di [REDACTED]) che è rimasta la medesima nel passaggio dalla [REDACTED] srl alla [REDACTED] srl semplificata, con conseguente operatività per la lavoratrice delle garanzie prescritte dall'art. 2112 c.c.

È opportuno partire dall'esame delle visure camerali in atti.

La società [REDACTED] srl risulta costituita in data 30.12.2009 e presenta il seguente oggetto sociale: "commercio all'ingrosso e al minuto di generi non alimentari ed in particolare di accessori e prodotti per parrucchieri, estetisti e profumerie (...)"; ha sede legale in [REDACTED] e quale amministratore unico (il quale ha altresì rivestito la carica di liquidatore della società) la sig.ra [REDACTED]; la società risulta cancellata dal registro delle imprese in data 17.2.2016.

La società [REDACTED] srl semplificata risulta costituita in data 8.5.2015 e avente il medesimo oggetto sociale della [REDACTED] srl "commercio all'ingrosso e al minuto di generi non alimentari ed in particolare di accessori e prodotti per parrucchieri, estetisti e profumerie (...)", l'attività risulta iniziata in data 29.12.2015 (e quindi a soli tre giorni di distanza dall'intervenuto licenziamento della [REDACTED]) e l'amministrazione affidata all'amministratore unico sig.ra [REDACTED].

La circostanza secondo cui la medesima attività commerciale sarebbe proseguita senza alcuna soluzione di continuità, nelle medesime forme organizzative, pur a seguito del licenziamento della ricorrente, risulta acclarato, senza alcun dubbio, dalla testimonianza resa dalla sig.ra [REDACTED] la quale, con deposizione chiara dettagliata e priva di contraddizioni, ha riferito:

*<<Non ho mai lavorato alle dipendenze di nessuna delle società convenute.*

*Conosco la ricorrente, l'ho conosciuta nel periodo in cui ha lavorato per la [REDACTED] srl; io frequentavo un corso di estetista e mi sono recata presso la [REDACTED] srl per comprare il materiale che mi serviva per lavorare ed in quella occasione ho conosciuto la [REDACTED]. Il negozio a cui mi riferisco ed in cui ho incontrato la [REDACTED] è in viale [REDACTED], si tratta di un negozio per parrucchiere e che vende articoli per l'estetica.*

*Ho frequentato il negozio dove lavorava la ricorrente nel 2015 e nel 2016.*

*Anche dopo che la sig. [REDACTED] ha smesso di lavorare c'è stata una prosecuzione della attività; è sempre rimasta la stessa titolare; non ci sono state modifiche di arredi; anche successivamente alla interruzione della attività lavorativa della ricorrente il negozio in [REDACTED] ha proseguito l'attività, è sempre un negozio di parrucchiere con vendita di prodotti per estetica; non ci sono stati periodi di chiusura ma l'attività è proseguita sempre senza soluzione di continuità.*

*La sig. [REDACTED] era alla cassa, mi riforniva di ciò che chiedevo, penso lavorasse come commessa.*

*Non so in che modo si sia interrotto il rapporto di lavoro della ricorrente.*

*Conosco la sig. [REDACTED], è la titolare del negozio; ho visto la [REDACTED] in negozio quando vi lavorava la [REDACTED] ed anche successivamente alla interruzione*

della attività lavorativa della stessa; è stata proprio la sig.ra [REDACTED] a riferirmi che la [REDACTED] non lavorava più>>.

Il quadro probatorio acquisito risulta altresì suffragato, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione della parte convenuta (sig. [REDACTED]) per rendere interrogatorio formale, il cui verbale ammissivo per l'udienza del 20.2.2018 risulta ritualmente notificato.

È evidente, alla luce delle risultanze istruttorie, la sussistenza di un mero mutamento della titolarità soggettiva della attività imprenditoriale in cui era impiegata la ricorrente, con conseguente operatività delle tutele prescritte dall'art. 2112 c.c.

In materia di trasferimento di azienda, la Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di ribadire che *“l'effetto estintivo del licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario, che subentra in tutti i rapporti della azienda ceduta nello stato in cui si trovano. La solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c. rappresenta una tutela rafforzata del credito del lavoratore dell'impresa ceduta, la cui esigibilità non può essere subordinata alla condizione che risulti dai libri contabili obbligatori”* (Cass. 16 ottobre 2013, n. 23533; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3041).

7. Occorre a questo punto analizzare – alla luce del complessivo del quadro probatorio emerso – la legittimità del recesso datoriale.

Nella fattispecie in esame risulta assorbente al pur sussistente vizio di inefficacia del recesso datoriale (in quanto disposto in assenza di forma scritta, in violazione dell'art. 2 legge 604/66) il vizio di nullità cui è affetto il licenziamento in quanto disposto in frode alla legge e pertanto nullo ai sensi dell'art. 18 comma 1 c.p.c.

La sig.ra [REDACTED] difatti, dapprima, nella qualità di legale rappresentante della [REDACTED] srl, ha disposto il licenziamento della lavoratrice, giustificandolo con una asserita chiusura della attività, salvo poi, a distanza di soli tre giorni, registrare l'inizio di una nuova attività imprenditoriale, svolta per mezzo della [REDACTED] srl semplificata, subentrata nell'esercizio della medesima impresa di vendita all'ingrosso e al dettaglio di articoli per parrucchiere ed estetica.

È evidente pertanto che il recesso datoriale risulta intimato in frode alla legge, con l'intento di eludere la normativa inderogabile fissata dall'art. 2112 c.c. norma imperativa (in quanto tesa a tutelare i lavoratori dalle conseguenze negative del trasferimento, Cass. n. 2521/1998) ed, in quanto tale, inderogabile dalla autonomia privata.

7.1. La declaratoria di nullità del licenziamento disposto in data 23.12.2015 e l'accertata sussistenza di un trasferimento di azienda tra le società citate in giudizio, comporta che il rapporto di lavoro della ricorrente deve considerarsi mai risolto (con efficacia pertanto *ex tunc*) e proseguito con la cessionaria [REDACTED] srl semplificata, la quale deve essere condannata a reintegrare la suddetta lavoratrice nel posto precedentemente occupato con la qualifica e le mansioni già attribuite.

Il destinatario dell'ordine di reintegrazione va infatti individuato nella società cessionaria secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav. 4130/2014; Cass. n. 5507/2011).

L'obbligo, invece, di versare l'indennità risarcitoria sorge a carico del cedente al momento del licenziamento nullo e si trasferisce al cessionario unitamente agli altri obblighi connessi al rapporto di lavoro nell'ambito del regime di solidarietà delineato dall'art. 2112, comma 2, c.c. Considerato che la società █████ SRL risulta cancellata dal registro delle imprese, e pertanto soggetto giuridico estinto, obbligato al versamento del risarcimento del danno è unicamente la cessionaria █████ srl semplificata.

In conclusione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 commi 1 e 2 legge 300/1970 e 2112 c.c., la █████ srl semplificata deve essere condannata alla riammissione in servizio della lavoratrice ed al risarcimento del danno parametrato all'ultima retribuzione globale di fatto (la cui misura non essendo stata indicata dalla ricorrente deve essere individuata in relazione alla qualifica di V livello del CCNL Commercio, depositato in atti) dal giorno del recesso sino all'effettiva reintegra; sui predetti importi sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. sulle somme via via annualmente rivalutate con decorrenza dalla maturazione al soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

8. Deve essere infine rigettata la domanda di riconoscimento di mansioni superiori in quanto inammissibile rispetto al rito Fornero azionato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in considerazione dei parametri dettati dal D.M. 55 del 2014, in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta, liquidata nei minimi in considerazione della natura contumaciale della controversia.

#### P.Q.M.

- **dichiara** la nullità del licenziamento disposto dalla █████ srl in data 23.12.2015;
- **dichiara** intervenuto tra la █████ srl e la █████ srl semplificata un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.
- **ordina** alla █████ srl semplificata la immediata riammissione in servizio della dipendente (con medesimo inquadramento e orario di lavoro);
- **condanna** la █████ srl semplificata – in persona del legale rappresentante – al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto mensile dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come in motivazione ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo, come per legge;
- **rigetta** per il resto il ricorso;
- **condanna** la █████ srl al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.513,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Latina, 08/04/2018

Il Giudice del Lavoro  
*dr.ssa Valentina Avarello*